


UNIONE DEI COMUNI “ALTO CALORE”

(CAMPORA, FELITTO, LAURINO, SACCO, VALLE DELL'ANGELO)

SEDE AMMINISTRATIVA: Via I. Ungheresi – Telefax 0828/945390 – 84055 FELITTO (SA)

SEDE PRESIDENZIALE: Ex Convento S. Antonio – 84057 LAURINO (SA)

C.F./P.I. 03955710656 – e mail: info@unionealtocalore.it – Sito internet: www.unionealtocalore.it



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N° 11

DEL 21.07.2011

**OGGETTO: Affidamento gestione servizio di manutenzione della strade comunali e
verde pubblico – Annullamento atti in sede di autotutela.**

IL DIRETTORE DELL'UNIONE

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale n. 07 del 31/05/2011, è stato approvato il bando di gara relativo alla gestione del servizio di manutenzione delle strade comunali e verde pubblico nei Comuni dell'Unione per esperimento di asta pubblica e aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso;
- il giorno 23/06/2011 si è esperita la gara con apertura delle buste presentate dalle ditte concorrenti, come risulta dal verbale di gara conservato agli atti della presente, conclusasi con l'aggiudicazione provvisoria alla Cooperativa Sociale "Anemone", da Laurino;

RITENUTO di applicare le regole dell'autotutela in quanto principio di portata generale connesso al rispetto dei criteri costituzionali di imparzialità e buon andamento della P.A., secondo cui la P.A. può riesaminare, annullare o rettificare gli atti invalidi o presunti tali;

PRESO ATTO che nel settore delle gare ad evidenza pubblica assume particolare rilevanza il rispetto della procedura in ordine all'applicazione delle regole della concorrenza tra le imprese nonché dell'interesse generale alla corretta ed efficace gestione delle risorse pubbliche come previsto dal codice degli appalti;

VISTO l'art. 21- quinques e 21-nonies della legge 241/90;

ATTESO che nell'ambito della procedura di autotutela decisoria in argomento sono state rispettate le modalità elaborate dalla giurisprudenza concernenti in particolare:

- a) obbligo della motivazione;
- b) presenza di concrete ragioni di pubblico interesse non riconducibili alla mera esigenza di ripristino della legalità;
- c) valutazione dell'affidamento delle parti private destinatarie del provvedimento oggetto del riesame, tenendo conto del tempo trascorso dalla sua adozione;
- d) rispetto delle regole del contraddittorio procedimentale;
- e) adeguata istruttoria;

RILEVATO che nel procedimento in questione sono stati rispettate tali modalità e precisamente:

- quanto ai punti a) e b) la motivazione va ricercata nel rispetto del giusto procedimento e del principio della libera concorrenza e nell'evitare in caso contrario una richiesta in sede giudiziale di risarcimento danni;
- quanto al punto c) il tempo trascorso tra l'espletamento della gara e l'avvio del procedimento di autotutela è brevissimo (appena 30 giorni);
- quanto al punto d) la nota di avvio del procedimento di autotutela è stata inviata a tutte le imprese partecipanti al pubblico incanto;
- quanto al punto e) si è provveduto a svolgere un'adeguata istruttoria avendo cura della consequenzialità delle attività degli atti posti in essere;

CONSIDERATO CHE:

- nel procedimento si è attentamente valutato il principio generale secondo il quale il potere di annullamento può essere sempre esercitato nel senso che possono essere annullati gli atti;
- la Comunità Montana del Calore Salernitano, a seguito di protocollo d'intesa con la Provincia di Salerno, con propri mezzi ed uomini ha provveduto ad espletare, per un importo pari all'incirca del 40% il servizio oggetto di gara, rendendo necessario rimodulare l'importo a base d'asta;

RILEVATO l'antieconomicità dell'appalto nei suoi termini originari e la non convenienza del rapporto qualità/prezzo;

PRESO ATTO CHE:

- il procedimento in via di autotutela ha avuto inizio con la comunicazione dell'avvio del procedimento giusta nota del RUP datata 21/07/2011;
- gli atti di gara erano stati nel frattempo conservati dall'ufficio e che i medesimi documenti sono stati conservati in un idoneo armadio chiuso, appositamente a ciò destinato;
- in conclusione si sono messi in atto tutti quegli accorgimenti per la garanzia procedimentale e di effettiva tutela del contraddittorio;

DATO ATTO che non è ancora stato stipulato alcun contratto;

RITENUTO necessario ripristinare lo stato di legalità della procedura di gara, in ossequio al principio costituzionale dell'imparzialità e di buon andamento dell'attività amministrativa (Sentenze CdS n. 1575/2003 e n. 2332/2003);

RITENUTO, pertanto, necessario annullare, in sede di autotutela tutti gli atti di gara;

VISTI i verbali di pubblico incanto in data 23/06/2011 – allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale – per l'appalto della gestione del servizio di manutenzione delle strade comunali e verde pubblico nei Comuni dell'Unione;

VISTO l'art. 107, comma 3°, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, sulla base del quale spettano ai Dirigenti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento;

D E T E R M I N A

- 1) **DI ANNULLARE**, nell'esercizio del potere di autotutela dell'Amministrazione, per le motivazioni espresse in premessa, tutti gli atti di gara comprensivi del verbale della Commissione giudicatrice;



IL DIRETTORE DELL'UNIONE
(Vito Galzerano)